

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA  
SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. OMISSIS del Ruolo Generale per l'anno 2015, assunta in decisione all'udienza del 3.10.2019 e vertente

**TRA**

MUTUATARIO

**ATTORE**

**E**

BANCA

**CONVENUTA**

CONCLUSIONI: come in atti.

**RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato MUTUATARIO, premesso di aver stipulato contratto di mutuo del 20.10.2005 rep. n. OMISSIS, ha convenuto in giudizio la Banca chiedendo di: a) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori in quanto prevedenti la corresponsione di interessi usurari; b) condannare alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi; c) dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo prestato.

Si è costituita con comparsa la Banca che ha contrastato le avverse pretese, chiedendone il rigetto.

1. La prima obiezione rassegnata dalla difesa attorea verte essenzialmente sulla cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi ai fini della verifica dell'usurarietà (o meno) del contratto concluso tra le parti.

Sul punto, si ritiene di non aderire all'orientamento secondo cui dovrebbe procedersi a sommare l'interesse corrispettivo all'interesse di mora.

Tale operazione appare in tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico.

Del resto, è stato evidenziato (cfr. Trib. Milano 28.01.2014; Trib. Napoli n. 5949/2014; Trib. Napoli 15.04.2014; Trib. Verona 30.04.2014) che in nessuna pronuncia della Corte di Cassazione risulta che gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora nominalmente previsti debbano sommarsi aritmeticamente, sia perché si tratta di grandezze disomogenee (corrispettiva la funzione dei primi, risarcitoria ed eventuale quella dei secondi) sia perché l'interesse moratorio ha normalmente natura sostitutiva di quello corrispettivo; sia perché ciò che conta non è solo la percentuale di interessi in sé e per sé, ma l'effettivo onere economico che in termini monetari viene addebitato al cliente: "La circostanza che poi, nella fattispecie

*Sentenza, Tribunale di Paola, Giudice Franco Caroleo, n. 684 del 3 ottobre 2019*

all'esame della Corte, il tasso di mora fosse stato pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo (pattuitamente individuato aumentando di 3 punti percentuali il tasso corrispettivo del 10,50%, da cui un tasso di mora del 13,50%, oltre la soglia del 12,43% rilevata all'epoca della pattuizione), non equivale di certo ad affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque e sempre cumulati, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, essendo palese che la maggiorazione cui si riferisce la Corte riguardava unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso di mora che, così calcolato, risultava usurario (tanto è vero che non era posto in discussione il tasso corrispettivo accertato dal giudice di merito, né la sua debenza, ma unicamente il tasso di mora" (così Trib. Milano 28.01.2014).

Esclusa dunque l'ammissibilità della sommatoria, occorre considerare che è diversa la base del calcolo e il periodo di riferimento di interessi corrispettivi e interessi di mora: i primi sono collegati all'ammontare complessivo del finanziamento e alla sua durata, i secondi all'importo non pagato (ossia, il più delle volte, alla rata). E ciò dovrebbe impedire che la verifica del rispetto della normativa anti-usura debba avvenire sulla scorta di un conteggio unico, richiedendosi invece, per ciascuna scadenza, di riferire la verifica all'intero periodo, dall'origine alla scadenza, considerando quanto pagato sul capitale di credito utilizzato; ciò, avuto riguardo al rendimento effettivo annuo (TAEG), come previsto dalla l. n. 108/96.

Al contrario, nel caso di specie, si assume che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria aritmetica fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio. Operazione che, come si è avuto modo di spiegare, non è concepibile.

Né è stata avvalorata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione; infatti, anche la sentenza Cass. n. 350/2013 altro non fa che ribadire un principio interpretativo da tempo affermato (cfr. Cass. nn. 5286/2000; 5324/2003; 6992/2007), ossia che la regola posta dall'art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti (così Trib. Trani 10.3.2014; cfr. anche Trib. Treviso 11.04.2014; Trib. Napoli 8.04.2014).

Nel caso di specie è evidente che i contraenti abbiano pattuito un tasso diverso e alternativo per due differenti tipologie di interessi, applicabili in ipotesi distinte e alternative: in un caso è fissato, in misura sotto la soglia, il tasso di interessi corrispettivi del finanziamento (vale a dire gli interessi "che rappresentano il prezzo dell'operazione mutuo e il vantaggio che il mutuante riceve nel sinallagma, avendo le parti stabilito un mutuo di carattere oneroso"); nell'altro caso è predisposta la misura dell'interesse dovuto nell'ipotesi in cui il rapporto entri nella patologia, quando la parte destinataria del finanziamento non paghi quanto dovuto per la restituzione del denaro erogato.

Dalle clausole per come formulate nel contratto non si evince che le parti avessero stabilito la misura dell'interesse (moratorio o corrispettivo) come la somma dei due tassi sopra indicati e quindi sopra la soglia legale.

Né tantomeno la difesa attorea ha fornito precise indicazioni per spiegare gli argomenti di fatto, logici e giuridici posti alla base della tesi prospettata.

Poiché, quindi, la stessa parte attrice ha inteso fondare la sua prospettazione sulla mera somma degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, è evidente l'assoluta inconsistenza dell'eccezione.

2. Ciò posto, esclusa la cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia, ne discende (in adesione all'indirizzo interpretativo secondo cui la normativa antiusura troverebbe applicazione anche con

*Sentenza, Tribunale di Paola, Giudice Franco Caroleo, n. 684 del 3 ottobre 2019*

riferimento agli interessi moratori) che la verifica debba essere eseguita autonomamente con riferimento a ciascuna categoria di interessi.

Orbene, nel caso in esame, si osserva come sia il tasso contrattualmente pattuito per gli interessi corrispettivi (5,65%: cfr. art. 3 del contratto di mutuo all. n. 2 al fascicolo di parte attrice) sia il tasso contrattualmente pattuito per gli interessi moratori (6,75% = 5,65 + 1,10: cfr. art. 4 del contratto di mutuo all. n. 2 al fascicolo di parte attrice) non risultino superiori al tasso-soglia individuato dai relativi decreti ministeriali ex legge n. 108/1996 nel periodo di riferimento (7,5%), come peraltro confermato dalla perizia depositata dall'attore (cfr. all. n. 3 al fascicolo di parte attrice).

Tanto basta a respingere l'eccezione di usurarietà degli interessi stabiliti nel contratto di causa.

3. Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la doglianza relativa all'usurarietà degli interessi, includendo nel calcolo anche le spese di estinzione anticipata del mutuo (come prefigurato a pag. 15 nella perizia di parte attrice).

Ed invero, tale operazione di inclusione è senza dubbio errata, dovendo la verifica di usurarietà del tasso assumere come elementi della formula di calcolo dati effettivi e non meramente potenziali, quale è il costo per l'estinzione anticipata del mutuo, poiché non si pone in relazione di sinallagmaticità con il credito erogato ed è collegato con il diritto/facoltà conferito al mutuatario di recedere dal contratto anticipatamente; sicché rimane di pura congettura laddove, come nel caso di specie, non risulta nessun recesso anticipato dal contratto.

4. Neppure appare condivisibile la questione denunciata dalla difesa attorea (e più specificamente esplicitata alle pagg. 16, 17 e 18 della perizia di parte attrice) in relazione al superamento del tasso-soglia usura del cd. T.E.MO (Tasso Effettivo di Mora).

Innanzitutto, il tasso effettivo di mora è privo di qualsivoglia riscontro normativo, in quanto sconosciuto alla normativa, sia primaria che regolamentare.

Inoltre, il calcolo effettuato dal consulente di parte attrice si appalesa del tutto arbitrario, considerato che si basa sulla simulazione di un ritardo nel pagamento di 10 giorni e non considera l'esistenza di un effettivo ritardo del mutuatario.

Nel caso di specie, quindi, in cui non è stato allegato né tantomeno documentato che il mutuatario abbia effettivamente pagato una o più rate in ritardo, la tesi si risolve in un'astratta ipotesi di scuola che pretende di determinare, al momento della conclusione del contratto di mutuo, un tasso effettivo di mora la cui rilevazione non è possibile ex ante, essendo la mora solo eventuale (cfr. Trib. Bologna 5.3.2018; Trib. Milano 16.2.2017).

Del resto, tale operazione si presenta inconferente, sia perché fondata su ipotesi non verificatesi nella realtà, sia perché svolta sulla base di formule matematiche che fanno ricorso anche a parametri (ad esempio, il numero dei giorni d'inadempimento) non legislativamente rilevanti per fondare una qualsiasi ipotesi di nullità del contratto, secondo il necessario giudizio di conformità o difformità richiesto dalla legge e rispetto al quale risulta estraneo ogni riferimento di natura discrezionale (cfr. App. Milano 5.5.2018, n. 2037; Trib. Torino 10.4.2018, n. 1652; Trib. Bologna 15.2.2018; Trib. Milano 11.1.2018).

5. Infine, anche la doglianza attinente all'illegittimità del piano di ammortamento applicato al mutuo (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione) deve essere respinta.

*Sentenza, Tribunale di Paola, Giudice Franco Caroleo, n. 684 del 3 ottobre 2019*

Come è noto, l'importo della rata costante dell'ammortamento c.d. "alla francese" è calcolato, una volta noti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste nel piano di ammortamento.

Il principio dell'interesse composto non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.

Infatti, al termine di ciascun anno (o del periodo più breve pattuito), ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data.

Gli interessi sono cioè quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi.

Ne consegue che l'ammortamento francese, considerato che la quota interessi è calcolata solamente sulla residua quota di capitale in essere al momento del conteggio, che via via è decrescente in quanto formata dal capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti, non è affetto da anatocismo con riferimento agli interessi corrispettivi.

In tal senso, questa modalità di ammortamento non determina alcuna incertezza sull'entità del tasso dedotto in contratto (cfr. Trib. Mantova 11.3.2014), dacché gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi (cfr. Trib. Pescara 10.4.2014).

Pertanto, non può dirsi sussistente alcuna violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., per come invocata dall'attore.

6. In definitiva, le domande avanzate dall'attore vanno rigettate.

7. Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali, che determina in euro 4.835,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 D.M. n. 55/2014.

Paola, 03.10.2019

Il giudice  
Franco Caroleo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*